



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - SETTORE GESTIONE SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-147.4.0.-97

L'anno 2019 il giorno 05 del mese di Dicembre il sottoscritto Santolamazza Maria Letizia in qualita' di dirigente di Settore Gestione Servizi Sociali, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO INDIZIONE DI PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 – COMMA 2 – LETTERA A) DEL CODICE DEI CONTRATTI, A SEGUITO DELL'ESPLETAMENTO SUL MEPA DI CONSIP DI UNA TRATTATIVA DIRETTA CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI, DELLA FORNITURA DI N.36 MATERASSI IGNIFUGHI – N.50 COPRIMATERASSI ANTIBATTERICI – N.36 PARURE DI LENZUOLA (LOTTO UNICO), PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 6.500,00, I.V.A. 22% ESCLUSA – CIG Z1B2AFD3C7

Adottata il 05/12/2019
Esecutiva dal 08/12/2019

05/12/2019

SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI
SETTORE GESTIONE SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-147.4.0.-97

OGGETTO INDIZIONE DI PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 – COMMA 2 – LETTERA A) DEL CODICE DEI CONTRATTI, A SEGUITO DELL'ESPLETAMENTO SUL MEPA DI CONSIGLIO DI UNA TRATTATIVA DIRETTA CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI, DELLA FORNITURA DI N.36 MATERASSI IGNIFUGHI – N.50 COPRIMATERASSI ANTIBATTERICI – N.36 PARURE DI LENZUOLA (LOTTO UNICO), PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 6.500,00, I.V.A. 22% ESCLUSA – CIG Z1B2AFD3C7

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

- la Legge 7/08/1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- lo Statuto del Comune di Genova approvato con Deliberazione del C.C. n. 72 del 12 giugno 2000 e ss.mm.ii., ed in particolare gli articoli 77 e 80 relativi alle funzioni ed alle competenze dirigenziali;
- il Testo Unico sull'ordinamento degli EE.LL.i - approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- ed, in particolare, gli articoli 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, 183 “Impegno di spesa” e 192 “Determinazioni a contrattare e relative procedure”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii. Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- gli articoli 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii;
- Il D.Lgs. 23/06/2003 n.196 Codice in materia di protezione dei dati personali come modificato dal dal D.Lgs. 10/08/2018 n.101 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 679/2016;
- la Legge Regione Liguria 24 maggio 2006, n. 12 “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari”;
- Il D.Lgs. 23/06/2011 n.118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni degli Enti locali e dei loro organismi;
- il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi – Parte I –approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1121 del 16 luglio 1998 e ss.mm.ii. ed in particolare ed in particolare il Titolo III - Funzioni di direzione dell'Ente;
- il Regolamento dell'attività contrattuale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28 aprile 2011;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti- come modificato dalla L.55/2019);
- il vigente Regolamento di Contabilità *approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996 e s.m.i. di cui, in ultimo, la modificazione con deliberazione del Consiglio Comunale*

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

n. 2 del 09/01/2018, ed in particolare l'art. 4 relativo alla competenza dei dirigenti responsabili dei servizi comunali;

- la Delibera di Giunta Comunale n. 155/2018 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
- la Deliberazione n. 15 del 24/01/2019 con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7, del 24/01/2019, con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2019-2021;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.30 del 14/02/2019 che ha approvato il “Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021” – Volume I;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.54 del 28/02/2019 che ha approvato il “Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021” – Volume II;
- la Delibera della Giunta Comunale n.332 del 31/10/2019 avente ad oggetto “XV Variazione ai Documenti Previsionali e Programmatici 2019-2021”

Premesso che:

- l'Asilo notturno L. Massoero esplica le sue funzioni di accoglienza notturna, rivolto a uomini e donne maggiorenni (nel numero massimo di 36), privi di mezzi e/o in difficoltà finanziaria, anche temporanea, attraverso la gestione diretta del Comune di Genova ed è parte integrante del sistema complessivo di interventi che costituiscono la rete di servizi a favore delle persone adulte senza dimora con un problema contingente di pernottamento;
- la struttura dipende dalla Direzione Politiche Sociali;
- da segnalazione del responsabile della struttura e degli operatori, risulta che undici materassi, sono infestati da cimici che li rendono inutilizzabili, riducendo la disponibilità dei posti letto;
- l'infestazione si sta estendendo ai restanti materassi con il rischio di ridurre ulteriormente i posti disponibili;

Rilevato che –

- qualora tutti i materassi venissero infestati il servizio di asilo notturno dovrebbe interrompersi;
- per prevenire l'infestazione dei nuovi materassi si ritiene di provvedere a dotarli di coprimaterassi antibatterici;
- l'acquisizione della fornitura in oggetto è urgente per garantire la continuità del servizio;

Ritenuto pertanto necessario esperire la procedura volta all'individuazione del fornitore per procedere con urgenza all'acquisizione di n.36. materassi ignifughi (Certificazioni omologazione Classe IIM), n.50 coprimaterassi antibatterici, ignifughi (Certificazione omologazione Classe IIM) e n.36 parure di lenzuola;

Considerato che trattandosi di fornitura di importo inferiore ai 40.000 euro per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 lettera a);

Verificato che la fornitura occorrente:

- non risulta compresa: nelle convenzioni attive stipulate da “CONSIP S.p.A.”; né nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;
- risulta, invece, presente sul MePA di CONSIP e specificatamente compreso nel Capitolato Tecnico – Allegato 3 al Bando “Prodotti” per l'abilitazione dei fornitori di “ARREDI” ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione;

Precisato che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000:

- a) il fine che l'amministrazione intende raggiungere, è assicurare il servizio di asilo notturno presso la Struttura denominata “Massoero” ;
- b) il contratto, avente per oggetto l'acquisto di 36 materassi ignifughi e relativi coprimaterassi antibatterici, verrà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale MePA di CONSIP e suc-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

cessivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente

- c) il contraente verrà scelto mediante Trattativa Diretta su Mepa, secondo il criterio dell'offerta al prezzo più basso, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate di importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzata da elevata ripetitività e la trattativa verrà fatta con i soggetti già in possesso del codice beneficiario, considerata l'urgenza di procedere;

Stimato in € 6.500 (oltre IVA 22%) la spesa complessiva presunta per provvedere alla fornitura in oggetto);

Ritenuto pertanto di esperire una procedura su MePA nelle forme della Trattativa Diretta, per un valore complessivo massimo presunto di Euro 7.930,00 (IVA 22% compresa - di cui Euro 6.500,00 imponibile Euro 1.430,00 per IVA al 22%) ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, previa consultazione di più operatori economici sulla piattaforma MePa di Consip-

Stabilito che:

- il contratto di fornitura in oggetto dovrà essere eseguito secondo le modalità ed alle condizioni stabilite nel documento “Condizioni particolari della Trattativa Diretta” costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, purché congrua, o, se del caso, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art.95 comma 12;
- non si è ritenuto di frazionare la presente fornitura in più lotti al fine di sfruttare le economie di scala per ottenere un maggior ribasso trattandosi di fornitura omogenea;

Preso atto che

- l'esecuzione della fornitura consiste nella mera consegna, non comportando alcun rischio di interferenze e, pertanto, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n.123 e dalla determinazione n.3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, non sussiste l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) e la relativa quantificazione degli oneri per la sicurezza;
- come riportato nelle “Condizioni particolari della Trattativa Diretta” in funzione del carattere di urgenza della fornitura richiesta e della modica spesa, ci si avvarrà della facoltà prevista dall'art. 103 – comma 11 del Codice dei Contratti di “... non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a)” e tale esonero sarà subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione;
- la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, di cui all'art.80 del Codice dei Contratti, avviene ai sensi dell'art.36 comma 6-bis e 6 ter del Codice stesso, trattandosi di affidamento nell'ambito del MePa di CONSIP

Verificato che :

- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e ss.mm.ii.;
- i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- il RUP della relativa procedura è la Dott Maria Letizia Santolamazza Dirigente della Direzione Politiche Sociali;
- è stata regolarmente accertata l'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art.6 bis della L.241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e d'incompatibilità in conformità del Codice di Comportamento e della Normativa anticorruzione;
- il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa vigente sulla tutela dei dati personali;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

- 1) **che ai sensi** dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000:
 - a) il fine che l'amministrazione intende raggiungere, è assicurare il servizio di asilo notturno presso la Struttura denominata "Massoero" ;
 - b) il contratto, avente per oggetto l'acquisto di n.36 materassi ignifughi, n.50 coprimaterassi antibatterici e n.36 parure di lenzuola, verrà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale MePA di CONSIP e successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente;
 - c) il contraente verrà scelto mediante Trattativa Diretta su Mepa, secondo il criterio dell'offerta al prezzo più basso, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate di importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzata da elevata ripetitività e la trattativa verrà fatta con i soggetti già in possesso del codice beneficiario, considerata l'urgenza di procedere
- 2) **di indire** una Trattativa Diretta su MePa di CONSIP, ai sensi dell'art.36 –comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisto di n.36 materassi ignifughi (Certificazioni omologazione Classe IIM), n.50 coprimaterassi antibatterici e n. 36 parure di lenzuola, destinati all'allestimento di n.36 posti letto dell'Asilo notturno Massoero sito in Via del Molo 13, fino ad un importo massimo presunto complessivamente di Euro.7.930,00 di cui Euro 6.500,00 imponibile ed Euro 1.430,00 IVA 22%;
- 3) **di stabilire** che le modalità di espletamento della procedura in oggetto e di gestione del conseguente contratto saranno disciplinate dal documento "Condizioni di Trattativa Diretta" costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) **di procedere** all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida;
- 5) **di prenotare** -ex art 183 comma 3 TUEL- l'importo di Euro 6.500,00 IVA al 22% pari ad Euro 1.430 per un totale complessivo di Euro 7.930,00 necessario per la fornitura sopra descritta - al Capitolo 40673 "Acquisizione di beni per alloggi sociali" c.d.c 2951 "Spese di funz. Diverse (Beni)" – P.d.C. 1.3.1.2.5 – Bilancio 2019 – (Imp./201912639);
- 6) **di demandare** a successivo provvedimento l'aggiudicazione della presente gara, con conseguente stipula del relativo contratto attraverso la firma digitale dei documenti generati automaticamente dalla piattaforma Consip ed il l'impegno dei fondi necessari all'acquisto, sulla base delle vigenti disposizioni di legge;
- 7) **di dare atto** che il Rup è la Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza Dirigente della struttura Politiche Sociali;
- 8) **di dare atto** che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art.147 bis, comma1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e ss.mm.ii;
- 9) **di dare atto** che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- 10) **di dare atto** che è stata regolarmente accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, in attuazione dell-art.6bis della L.241/1990 e ss.mm.ii.;
- 11) **di dare atto che** la trattativa viene fatta con i soggetti già in possesso del Codice beneficiario considerata l'urgenza di procedere.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Il Dirigente
Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-147.4.0.-97

AD OGGETTO

INDIZIONE DI PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 – COMMA 2 – LETTERA A) DEL CODICE DEI CONTRATTI, A SEGUITO DELL'ESPLETAMENTO SUL MEPA DI CONSIP DI UNA TRATTATIVA DIRETTA CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI, DELLA FORNITURA DI N.36 MATERASSI IGNIFUGHI – N.50 COPRIMATERASSI ANTIBATTERICI – N.36 PARURE DI LENZUOLA (LOTTO UNICO), PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 6.500,00, I.V.A. 22% ESCLUSA – CIG Z1B2AFD3C7

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE POLITICHE SOCIALI
SETTORE GESTIONE SERVIZI SOCIALI**

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA TRATTATIVA DIRETTA

**per l'affidamento della fornitura di n.36 materassi; n.50
coprimaterassi e n.36 parure di lenzuola con federa**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente del Settore Progettazione Operativa Servizi Sociali della Direzione Politiche Sociali Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza

La scrivente Direzione prevede di procedere all'affidamento diretto della fornitura previo espletamento di una trattativa diretta con più Operatori Economici presenti sul MePA di CONSIP per la tipologia merceologica della fornitura di interesse.

La presente trattativa diretta non costituisce alcun vincolo per l'Amministrazione a contrarre.

Art. 1 – Procedura e norme regolatrici

L'affidamento della fornitura avverrà, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti), previo espletamento di una trattativa diretta, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP, con più Operatori Economici presenti sul MePA stesso per la tipologia merceologica della fornitura di interesse.

La partecipazione alla trattativa diretta e l'esecuzione della fornitura sono disciplinate dal presente documento e dai documenti allegati al Bando MePA Beni di CONSIP che seguono:

- “Condizioni generali di contratto relative alla fornitura di prodotti”;
- Capitolato Tecnico – *ALLEGATO 3 al Capitolato d'Oneri “PRODOTTI” per l'abilitazione dei fornitori di “ARREDI” ai fini della partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione*, con particolare riferimento al “Prodotto: CPV 39143112-4 – Materassi; CPV 39512300-7 – Coprimaterassi; CPV 39512100-5 Lenzuola; CPV 39512500-9 Federe

In caso di contrasto fra le disposizioni contenute in questi ultimi due documenti e le condizioni particolari stabilite nel presente documento, prevalgono queste ultime.

Per quanto non esplicitamente previsto negli atti di cui sopra, troverà applicazione quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti), nel prosieguo richiamato semplicemente come “Codice dei Contratti”, dal Regolamento a Disciplina Contrattuale del Comune di Genova approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20/2011, per quanto non in contrasto con il vigente Codice dei Contratti e dalle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

Art. 2 – Oggetto

- **LOTTO UNICO – CPV 39143112-4; CPV 39512300-7; CPV - 39512100-5; CPV 39512500-9**

Fornitura e consegna di un lotto unico di n.36 materassi, n.50 coprimaterassi n.36 lenzuola, n.36 federe di cui al Dettaglio Tecnico Economico allegato alla trattativa, per la struttura Asilo Notturmo Massoero sito in Genova Via Del Molo 13.

Tale fornitura, dovrà essere conforme, sia in ordine alle specifiche tecniche che alle modalità di esecuzione, a quanto stabilito nel suddetto Dettaglio Tecnico Economico ed ai successivi artt. 5 e 6.

Art. 3 - Modalità di risposta alla proposta di offerta

La proposta inserita sul sistema del Mercato Elettronico (MePA) con cui l’Impresa formulerà la propria offerta dovrà essere composta da:

- 1) prezzo complessivo offerto per l’esecuzione della fornitura, compresa la consegna;
- 2) dettaglio tecnico economico della fornitura, da rendersi utilizzando il modello “Dettaglio Tecnico Economico” che, debitamente compilato e firmato digitalmente, dovrà essere allegato alla proposta d’offerta. Più specificamente, in tale documento, dovrà essere riportato, nei relativi riquadri:
 - la Ragione Sociale dell’Impresa offerente;
 - per ciascun articolo, la marca, il modello ed il codice articolo del produttore;
 - sempre per ciascun articolo, il relativo prezzo unitario, I.V.A. esclusa, comprensivo di tutte le spese relative all’esecuzione della fornitura secondo quanto stabilito ai successivi artt. 5 e 6. I prezzi unitari dovranno essere espressi con non più di due cifre decimali;
 - il prezzo complessivo, esclusa I.V.A., offerto per il lotto unico;
- 3) le schede tecniche illustrative di ciascun prodotto offerto; dette schede, redatte in lingua italiana o, se prodotte in altra lingua, corredate della relativa traduzione in italiano, dovranno contenere tutte le informazioni tecniche necessarie ai fini di un’immediata verifica circa il possesso di tutte (nessuna esclusa) le specifiche tecniche richieste, per ciascun prodotto, nel Dettaglio Tecnico Economico e le specifiche tecniche di base di cui al successivo art. 5;
- 4) le certificazioni/omologazioni circa la classe di reazione al fuoco richiesta per tutti i prodotti oggetto del lotto unico; dette certificazioni/omologazioni dovranno essere prodotte in conformità a quanto stabilito nel Dettaglio Tecnico Economico ed al successivo art. 5;
- 5) dichiarazione, firmata digitalmente dal rappresentante legale, in cui viene indicato l’importo dello sconto offerto specificatamente per la mancata corresponsione della cauzione. Tale importo è da intendersi già calcolato e compreso nel prezzo offerto per il lotto unico.

Con la presentazione dell’offerta, l’Impresa si obbliga:

- ad offrire tutti i prodotti oggetto del lotto unico conformi a tutte, nessuna esclusa, le specifiche tecniche richieste sul Dettaglio Tecnico Economico ed al successivo art. 5;
- ad eseguire la fornitura secondo le modalità previste al successivo art. 6;
- ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, oneri e clausole previste nel presente documento e negli atti richiamati nello stesso.

Art. 4 - Assegnazione

La stazione appaltante, procederà all'affidamento della fornitura a favore dell'Impresa che, fermo restando la conformità di tutti i prodotti offerti alle specifiche tecniche richieste e la regolarità della documentazione tecnica prodotta, avrà offerto il prezzo più basso.

La stazione appaltante, si riserva, altresì, la facoltà di chiedere, nel corso dell'espletamento della procedura di affidamento chiarimenti o integrazioni circa l'offerta presentata.

L'assegnazione della fornitura diverrà efficace con l'adozione del relativo provvedimento di affidamento.

Art. 5 – Descrizione della fornitura

LOTTO UNICO avente ad oggetto i prodotti i cui al Dettaglio Tecnico Economico allegato alla Trattativa diretta da eseguirsi secondo le modalità di cui al successivo art. 6.

SPECIFICHE TECNICHE DI BASE

Oltre ai requisiti sopra indicati per ciascun articolo sul Dettaglio Tecnico Economico, i prodotti dovranno essere in possesso della omologazione attestante la classe di reazione al fuoco IIM come dettagliato nel seguito:

specifiche tecniche di base:

- ✓ reazione al fuoco: guanciali-materassi con omologazione in classe IIM;
- ✓ coprimaterassi antibatterici con angoli elasticizzati con certificazione/omologazione in classe IIM
- ✓ parure di lenzuola 100% cotone con angoli elasticizzati

Per i prodotti di cui sopra dovranno essere presentate le rispettive certificazioni/omologazioni attestanti la classe di reazione al fuoco come sopra indicato. Sulla certificazione/omologazione l'articolo offerto dovrà essere identificato in modo chiaro e inequivocabile; qualora le certificazioni/omologazioni non siano direttamente intestate all'Impresa offerente, al fine di ricostruire la filiera di ciascun prodotto, l'Impresa dovrà produrre una dichiarazione, firmata digitalmente dal proprio rappresentante legale, in cui lo stesso attesta che gli articoli oggetto di certificazione/omologazione sono quelli offerti specificando, per ciascun articolo, il nome commerciale del prodotto offerto, il produttore, la classe di reazione al fuoco attribuita, i dati essenziali della certificazione/omologazione (intestatario, nome prodotto, codice e data).

Art. 6 – Modalità di esecuzione della fornitura

L'Ordinativo della fornitura sarà impartito, esclusivamente per iscritto, dalla Direzione Politiche Sociali. La consegna della fornitura dovrà avvenire presso l'Asilo Notturmo Massoero in Genova Via del Molo 13, meglio individuata sull'ordine, nell'ambito territoriale del Comune di Genova, all'interno dei locali, anche se dislocati su piani diversi, che saranno indicati dai responsabili della ricezione della fornitura stessa.

La consegna della fornitura, dovrà essere effettuata nel termine tassativo di 10 (dieci) giorni naturali consecutivi, calcolati a decorrere dalla data di ricezione dell'ordine.

L'ora e la data di consegna della fornitura dovranno essere concordate con le sedi destinatarie della fornitura medesima, con un preavviso di almeno due giorni lavorativi.

In caso contrario, resta salva la facoltà da parte delle sedi destinatarie di accettare o meno la consegna, al fine di evitare eventuali interferenze con l'attività ordinaria.

La responsabilità di eventuali danni dovuti al trasporto è a carico dell'Impresa assegnataria che, qualora si rendesse necessario, a propria cura e spesa, dovrà provvedere all'imballo, eseguito a regola d'arte onde evitare qualsiasi danno alla merce.

Il personale incaricato del trasporto non potrà abbandonare nei locali delle sedi destinatarie eventuali imballaggi utilizzati per il trasporto.

L'Impresa assegnataria è tenuta responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di scarico e consegna.

I danni derivanti dal non corretto espletamento della fornitura o, comunque, collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento al Comune od a terzi, saranno assunti dall'Impresa assegnataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

Art. 7 – Valore della fornitura

L'importo di spesa massimo preventivato per il LOTTO UNICO è pari ad Euro 6.500,00 (euro seimilacinquecento/00), oneri fiscali esclusi; tale importo è da intendersi comprensivo delle spese di consegna, nonché di tutti gli oneri indicati nel presente documento a carico dell'Impresa assegnataria. Il prezzo effettivo della fornitura sarà il prezzo offerto per il lotto unico dall'Impresa medesima nell'ambito della trattativa diretta.

Il Comune di Genova, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice dei Contratti, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto stesso, può imporre all'Assegnataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Assegnataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 8 – Importo e durata del contratto

L'importo complessivo del contratto sarà quello del prezzo offerto, in sede di trattativa, per il lotto unico dall'Assegnataria; tale importo è da intendersi comprensivo delle spese per la consegna e di tutti gli oneri indicati nel presente documento a carico dell'Impresa assegnataria.

Detto contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale MEPA di CONSIP, che sarà successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente. A tale scopo l'Impresa assegnataria prima della stipula del contratto in forma digitale dovrà far pervenire alla Stazione appaltante una marca da bollo del valore di Euro 16,00 od attestazione di avvenuto pagamento tramite modello F24.

Art. 9 – Obblighi dell'Impresa assegnataria

L'Impresa assegnataria, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 30 – comma 3 del Codice dei Contratti, è tenuta ad eseguire la fornitura nel pieno rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di cui all'Allegato X del Codice medesimo.

È fatto obbligo, altresì, all'Impresa assegnataria di:

- effettuare la fornitura in assoluta conformità all'offerta presentata in sede di trattativa diretta e nell'incondizionata osservanza di tutti gli oneri, clausole e modalità indicati nel presente documento;

- in caso di irregolarità nell'esecuzione della fornitura segnalate tramite PEC dal Comune di Genova, provvedere a sanare dette irregolarità entro il termine tassativo di dieci giorni naturali consecutivi decorrenti dalla ricezione dell'anzidetta segnalazione;
- ritirare con propri mezzi o tramite corriere, presso le sedi interessate, il materiale difettoso o, comunque, difforme a quello oggetto dell'offerta e provvedere alla sostituzione dello stesso;
- sostenere tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla fornitura assegnata;
- applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività;
- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;
- comunicare qualsiasi modifica possa intervenire nel sistema di gestione della fornitura in oggetto, nonché qualsiasi variazione circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti;
- garantire il rispetto dei tempi di consegna previsti al precedente articolo 6;
- assumere la responsabilità della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di scarico e consegna;
- risarcire, a propria cura e spesa, senza riserve od eccezioni, al Comune od a terzi, eventuali danni conseguenti all'espletamento della fornitura.

Art. 10 – Garanzie

L'Impresa assegnataria è tenuta a garantire, ai sensi dell'art.1490 cc, che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il Comune di Genova si riserva di denunciare i vizi occulti entro venti giorni dalla data della scoperta. Nel caso di vizi apparenti il termine per la denuncia è di venti giorni da quello dell'effettivo ricevimento della merce da parte dell'ufficio ordinante del Comune stesso.

In caso di contestazione scritta della stazione appaltante, l'Impresa assegnataria potrà presentare, entro dieci giorni naturali consecutivi decorrenti dal ricevimento della contestazione medesima, le proprie controdeduzioni, che verranno valutate nell'ambito dell'istruttoria curata dalla stazione appaltante stessa. Qualora, al termine dell'istruttoria, dovesse continuare a permanere l'evidenza dei vizi del materiale consegnato, l'Impresa dovrà provvedere alla sostituzione del materiale viziato entro dieci giorni dalla diffida ad adempiere, comunicata per iscritto.

Art. 11 – Verifiche e attestazione di regolare esecuzione

Il Comune di Genova si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'Impresa assegnataria nulla possa eccepire, di effettuare verifiche, controlli di rispondenza di quantità e di qualità, nonché accertamenti sulla corretta esecuzione della fornitura e sulla completa osservanza e conformità delle prestazioni rese rispetto alle disposizioni prescritte nel presente documento.

In presenza di irregolarità del materiale consegnato rispetto a quanto disposto nel presente documento e nell'ordine, si richiama quanto previsto al precedente art. 10 - "Garanzie".

I danni derivanti dal non corretto espletamento della fornitura o, comunque, collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento al Comune od a terzi, saranno assunti dall'Impresa assegnataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

Il Comune di Genova, effettuate con esito positivo le verifiche previste al primo comma del presente articolo, rilascerà l'attestazione di regolare esecuzione.

Art. 12 – Penali

Qualora, durante la fornitura, venisse consegnato uno o più prodotti con caratteristiche difformi da quelle indicate nell'offerta, verranno applicate penalità per un importo pari al valore della merce difforme, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

In caso di ritardata consegna della fornitura rispetto ai termini previsti, non imputabile a causa di forza maggiore, l'Impresa fornitrice, ai sensi dell'art. 113 bis comma 2 del Codice dei Contratti, sarà passibile dell'applicazione di una penalità calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da una formale nota di contestazione, inviata tramite PEC, rispetto alla quale l'Impresa assegnataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla data della suddetta nota di contestazione.

La comunicazione definitiva di applicazione della penale avverrà tramite PEC. L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nell'anzidetta comunicazione, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora le non conformità siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il Comune procederà alla risoluzione del contratto.

Art. 13 – Cauzione definitiva

La Stazione Appaltante, in funzione del carattere di assoluta urgenza del servizio richiesto, ritiene di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 103 – comma 11 del Codice di “... non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a)... Tale esonero è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione”. Pertanto, l'Impresa dovrà allegare all'offerta economica, di cui al precedente art. 3, una dichiarazione firmata digitalmente in cui indica l'importo dello sconto offerto specificatamente per la mancata corresponsione della cauzione.

Art. 14 – Esecuzione in danno

Nel caso in cui l'Impresa assegnataria ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni di cui alle presenti Condizioni particolari, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra Impresa, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Assegnataria, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

In particolare, qualora l'inosservanza della tempistica di consegna di cui al precedente art. 6 comporti un grave pregiudizio all'Amministrazione, la stessa, previa comunicazione all'Assegnataria, potrà richiedere la fornitura non eseguita ad altro soggetto rivalendosi sull'Assegnataria.

Art. 15 - Risoluzione del contratto

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto, ovvero qualora l'Impresa assegnataria si renda colpevole di frode, di grave negligenza o la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dalle presenti Condizioni, qualora siano state riscontrate e, non tempestivamente sanate irregolarità che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione.

E' facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. a danno dell'Impresa assegnataria in caso di ritardo dell'esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto al precedente art. 6.

Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto:

- qualora l'Assegnataria si sia trovata, al momento dell'assegnazione della fornitura, in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 del Codice dei Contratti;
- qualora la fornitura non dovesse essere stata assegnata in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato;
- qualora nei confronti dell'Assegnataria sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'Impresa mediante PEC.

Art. 16 – Pagamenti

L'Impresa assegnataria, a fronte dell'ordine ricevuto dovrà trasmettere la relativa fattura intestata all'Ufficio indicato sull'ordine medesimo, nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55. A tal fine, la fattura dovrà riportare il CODICE UNIVOCO UFFICIO R224QF; in mancanza di detto CODICE UNIVOCO UFFICIO, il Sistema di Interscambio rifiuterà la fattura.

Oltre al suddetto Codice Univoco, la fattura dovrà contenere il numero dell'ordine ed il C.I.G. Z1B2AFD3C7.

Oltre al suddetto rifiuto della fattura sprovvista del su indicato codice univoco ufficio, il Comune rigetterà la fattura qualora non contenga il numero d'ordine ed il CIG.

La fattura dovrà, altresì, riportare obbligatoriamente tutti i dati previsti dall'art. 21, D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota I.V.A., imposta totale ecc.) e l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" mediante indicazione all'interno dei Dati Riepilogo, nel campo Esigibilità, della lettera "S", integrandola eventualmente con il riferimento all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 nel campo "Norma Rif". La mancata o non corretta compilazione del campo "Esigibilità" come sopra indicato costituisce motivo di rifiuto della fattura trasmessa in formato elettronico.

La mancata restituzione della fattura irregolare può comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (cliente e fornitore).

Il pagamento della fattura sarà disposto, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa all'Ufficio indicato sull'ordinativo, previo accertamento della regolare esecuzione della fornitura nel rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali. In presenza di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, a prescindere dall'entità, il Comune non procederà alla liquidazione della fattura che, pertanto, sarà restituita all'Impresa assegnataria; quest'ultima, sanate le irregolarità nell'esecuzione della fornitura, dovrà rimettere la fattura. La liquidazione della fattura è subordinata, altresì, alla regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, accertata mediante la ricezione del D.U.R.C. regolare richiesto d'ufficio dal Comune di Genova, nonché alla regolarità fiscale dell'Impresa assegnataria.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C., secondo quanto previsto all'art. 30 – comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il Comune di Genova "... trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi...".

In ogni caso, il Comune di Genova non procederà ad alcun pagamento delle fatture qualora l'Impresa assegnataria non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Il Comune di Genova non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili allo stesso.

Art. 17 - Divieto di Cessione del Contratto

È vietata la cessione totale o parziale del contratto; qualora si verificasse, l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa dell'Assegnataria, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

Art. 18 – Cessione del Credito

È consentita la cessione del credito, purché sia preventivamente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata.

Art. 19 - Informativa per il trattamento dei dati personali

Si informa che i dati raccolti nel corso della procedura di affidamento e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti di ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 20 - Controversie - Foro competente

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'assegnazione definitiva oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Art. 21 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente documento si fa rinvio alle disposizioni richiamate al precedente art. 1.

In relazione all'esecuzione della presente fornitura non sono rilevabili rischi di interferenze per i quali sia necessario adottare adeguate misure di sicurezza; pertanto non è necessario redigere il DUVRI (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi).

Art. 22 – Altre informazioni

Per qualsiasi informazione in ordine alla presente procedura, le Imprese concorrenti dovranno avvalersi della posta elettronica all'indirizzo e-mail socialeappalti@comune.genova.it